

OGGETTO: Indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa decentrata parte economica annualità 2025 del personale del comparto Funzioni Locali

VISTO il CCNL 16/11/2022 per il Personale del Comparto Funzioni Locali, valido per il triennio 2019-2021, il quale ha introdotto significative novità sia in termini di trattamento economico tabellare ed accessorio del personale dipendente, sia di ordinamento professionale del personale medesimo;

ATTESO che il medesimo CCNL disciplina tempi e procedure per l'attivazione della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, prevedendo, tra l'altro, che la sessione negoziale debba essere avviata non oltre il primo quadrimestre dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 79 del suddetto CCNL che disciplina la costituzione del fondo delle risorse decentrate, prevedendo i criteri di determinazione delle risorse economiche che devono essere destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività ed il cui utilizzo è demandato alla contrattazione decentrata a livello di ente;

DATO ATTO che:

la costituzione e determinazione del fondo delle risorse decentrate costituisce atto unilaterale di natura dirigenziale, non soggetto a contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo, mentre i criteri di ripartizione delle risorse costituiscono oggetto di contrattazione in sede decentrata;

l'art. 7 del CCNL definisce i soggetti titolari della contrattazione integrativa e le materie che formano oggetto della contrattazione medesima;

rientra nelle competenze della Giunta Comunale determinare gli indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la disciplina negoziale delle materie ed istituti demandati alla contrattazione in sede decentrata;

RICHIAMATE inoltre le disposizioni dell'art. 23 – comma 2 – del D. Lgs. n. 75/2017 secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del D. L. n. 80/2021, convertito in L. 113/2021 e dall'art. 1, comma 604, della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022);

DATO ATTO che il fondo delle risorse decentrate è stato regolarmente costituito con determinazione n. 449/2025 del 17/03/2025

ATTESO che, con propria deliberazione n° 0124/2018 del 06/11/2018, è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale, abilitata alle trattative, ai sensi dell'art. 7, comma 3,

del CCNL 16/11/2022 e che pertanto sussistono i presupposti per dare avvio alla sessione negoziale nei termini di cui all'art. 8 del CCNL;

RITENUTO pertanto di dover impartire alla delegazione trattante di parte datoriale gli opportuni indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa parte economica 2025, al fine di un corretto ed equilibrato utilizzo delle risorse demandate alla contrattazione integrativa, perseguendo in particolare le seguenti finalità:

- l'effettiva incentivazione, riconoscimento e premiazione del merito;
- l'adeguata e congrua remunerazione delle responsabilità eccedenti quelle derivanti delle aree di inquadramento contrattuali;
- l'adeguato indennizzo delle condizioni di lavoro di particolare disagio o rischio;
- il riconoscimento e la valorizzazione delle particolari posizioni di lavoro di incarichi di particolare responsabilità, anche di tipo organizzativo, non inquadrate come elevate qualificazioni;
- la possibilità di attivare forme selettive per la progressione tra le aree, utilizzando, compatibilmente con i vincoli del bilancio di previsione, le risorse messe a disposizione dal CCNL;

VISTO il CCNL 16.11.2022 relativo al comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Tutto ciò premesso si demanda all'Organo di direzione politica di fornire direttive in merito.

Il Dirigente

dott.ssa Alessandra Iroso

IL SINDACO

Vista la relazione istruttoria che precede;

Considerato che occorre fornire linee guida alla parte pubblica della delegazione trattante

Visto:

il D.Lgs. 267/2000;

il D.Lgs. 165/2001;

i vigenti CCNL del Comparto Funzioni Locali,

Propone alla Giunta Comunale di deliberare quanto segue:

1. di impartire alla delegazione trattante di parte datoriale i seguenti indirizzi per la contrattazione integrativa per l'annualità economica 2025 del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali
 - a) valutare la possibilità di riservare alle progressioni economiche all'interno delle aree - art. 14 CCNL 16/11/2022 - un ammontare di risorse corrispondente al recupero delle quote dei differenziali di progressione economica liberate dal personale cessato nell'anno precedente, da erogare esclusivamente su base selettiva e meritocratica, con decorrenza 1° gennaio di ciascun anno, confermando in due anni il periodo minimo di permanenza nella posizione economica per poter partecipare alla procedura selettiva;
 - b) destinare l'indennità per condizioni di lavoro, di cui all'art. 70 bis del CCNL 2018 e 84 bis del CCNL 2022, a remunerare lo svolgimento delle attività esposte a rischio, disagiate o implicanti il maneggio dei valori, purché in via continuativa, nei seguenti casi:
 - o in presenza di situazioni o prestazioni lavorative, individuate in sede di contrattazione integrativa, che comportino una continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale.
 - o remunerare specifiche condizioni di lavoro, non solo spaziali ma anche temporali, le cui modalità di esecuzione della prestazione siano realmente ed effettivamente caratterizzate da situazioni disagiate, da definire in sede di contrattazione decentrata, tenuto comunque conto che la condizione di disagio dev'essere considerata una condizione di lavoro meno gravosa del rischio (come da costante orientamento ARAN) e pertanto il valore

dell'indennità di disagio dovrà essere inferiore a quello dell'indennità di rischio;

o maneggio di valori (solo denaro contante e altri valori materializzati) nei limiti mensili definiti in sede di contrattazione integrativa;

c) prevedere che l'indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del CCNL spetti esclusivamente al personale della polizia locale che svolge servizio esterno esclusivamente in via continuativa e non saltuaria, negli importi che saranno definiti in sede di contrattazione integrativa;

d) prevedere una quota adeguata di risorse destinate a remunerare le specifiche responsabilità di cui all'art. 84, valorizzando prioritariamente o esclusivamente le seguenti figure incaricate di effettive e documentate responsabilità (risultanti da atti dirigenziali di incarico e non rientranti nei normali compiti di istituto). Il riconoscimento delle specifiche responsabilità deve comportare, in ogni caso, l'effettiva assunzione di livelli di responsabilità differenziati ed aggiuntivi rispetto alle ordinarie mansioni corrispondenti all'area ed al profilo di inquadramento professionale;

2. di stabilire che il presente atto di indirizzo viene emanato allo scopo di consentire l'avvio della trattativa sindacale nei termini di cui al CCNL e pertanto di riservarsi di impartire ulteriori e più ampi indirizzi su tutte le materie oggetto di contrattazione a norma dell'art. 7 del CCNL 16.11.2022 e delle altre disposizioni contrattuali disciplinanti materie oggetto di contrattazione decentrata, anche su impulso della delegazione trattante di parte datoriale o in relazione ad eventuali problematiche negoziali formulate dalle OO.SS. nel corso della trattativa;
3. Di trasmettere l'ipotesi di accordo sui criteri di ripartizione delle risorse disponibili, tra le diverse modalità di utilizzo con annessa relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa, al Collegio dei revisori dei conti, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dalle norme di legge in materia vigenti, dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione della conseguente certificazione.
4. di trasmettere il presente atto alla delegazione trattante di parte datoriale per l'avvio della sessione negoziale nei termini di cui all'art. 8, comma 4, del CCNL 2019-2021, al Presidente di parte pubblica di delegazione trattante, al dirigente Servizio Affari generali, nonché alla RSU e alle OO.SS. Rappresentative.
5. Dichiarare, stante l'urgenza dei conseguenti adempimenti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. N° 267/2000.

Il Sindaco

Prof. Antonio Pannone

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra integralmente riportata;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di dover accogliere la suddetta proposta, per le motivazioni in essa esposte;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa per l'annualità economica 2025 del personale del comparto Funzioni Locali

a) valutare la possibilità di riservare alle progressioni economiche all'interno delle aree - art. 14 CCNL 16/11/2022 - un ammontare di risorse corrispondente al recupero delle quote dei differenziali di progressione economica liberate dal personale cessato nell'anno precedente, da erogare esclusivamente su base selettiva e meritocratica, con decorrenza 1° gennaio di ciascun anno, confermando in due anni il periodo minimo di permanenza nella posizione economica per poter partecipare alla procedura selettiva;

b) destinare l'indennità per condizioni di lavoro, di cui all'art. 70 bis del CCNL 2018 e 84 bis del CCNL 2022, a remunerare lo svolgimento delle attività esposte a rischio, disagiate o implicanti il maneggio dei valori, purché in via continuativa, nei seguenti casi:

o in presenza di situazioni o prestazioni lavorative, individuate in sede di contrattazione integrativa, che comportino una continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale;

o remunerare specifiche condizioni di lavoro, non solo spaziali ma anche temporali, le cui modalità di esecuzione della prestazione siano realmente ed effettivamente caratterizzate da situazioni disagiate, da definire in sede di contrattazione decentrata, tenuto comunque conto che la condizione di disagio dev'essere considerata una condizione di lavoro meno gravosa del rischio (come da costante orientamento ARAN) e pertanto il valore dell'indennità di disagio dovrà essere inferiore a quello dell'indennità di rischio;

o maneggio di valori (solo denaro contante e altri valori materializzati) nei limiti mensili definiti in sede di contrattazione integrativa;

c) prevedere che l'indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del CCNL spetti esclusivamente al personale della polizia locale che svolge servizio esterno esclusivamente in via continuativa e non saltuaria, negli importi che saranno definiti in sede di contrattazione integrativa;

d) prevedere una quota adeguata di risorse destinate a remunerare le specifiche responsabilità di cui all'art. 84, valorizzando prioritariamente o esclusivamente le seguenti figure incaricate di effettive e documentate responsabilità (risultanti da atti dirigenziali di incarico e non rientranti nei normali compiti di istituto). Il riconoscimento delle specifiche responsabilità deve comportare, in ogni caso, l'effettiva assunzione di livelli di responsabilità differenziati ed aggiuntivi rispetto alle ordinarie mansioni corrispondenti all'area ed al profilo di inquadramento professionale;

2) di stabilire che il presente atto di indirizzo viene emanato allo scopo di consentire l'avvio della trattativa sindacale nei termini di cui al CCNL e pertanto di riservarsi di impartire ulteriori e più ampi indirizzi su tutte le materie oggetto di contrattazione a norma dell'art. 7 del CCNL 16.11.2022 e delle altre disposizioni contrattuali disciplinanti materie oggetto di contrattazione decentrata, anche su impulso della delegazione trattante di parte datoriale o in relazione ad eventuali problematiche negoziali formulate dalle OO.SS. nel corso della trattativa;

3) di trasmettere l'ipotesi di accordo sui criteri di ripartizione delle risorse disponibili, tra le diverse modalità di utilizzo con annessa relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa, al Collegio dei revisori dei conti, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dalle norme di legge in materia vigenti, dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione della conseguente certificazione;

4) di trasmettere il presente atto alla delegazione trattante di parte datoriale per l'avvio della sessione negoziale nei termini di cui all'art. 8, comma 4, del CCNL 2019-2021, al Presidente di parte pubblica di delegazione trattante, al dirigente Servizio Affari generali, nonché alla RSU e alle OO.SS. Rappresentative;

5) Dichiarare, stante l'urgenza dei conseguenti adempimenti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. N° 267/2000.